BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA SOMALIA

Anno I Mogadiscio, 10 dicembre 1957 **Suppl. N. 1 al N. 12**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

LEGGE 16 novembre 1957, n. 15: *Imposta sui redditi.* 907

LEGGE 26 novembre 1957, n. 16: *Tributo sulle costruzioni non in muratura e non soggette ad imposta sul reddito.* 933

DECRETI:

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 26 ottobre 1957, n. 187 rep.: *Proroga al 31 dicembre 1958 del termine per la sostituzione delle targhe automobilistiche.* 937

DECRETO 10 ottobre 1957, n. 188 rep.: *Variazione alla Commissione Tecnica per la selezione e acquisto bestiame.* 938

DECRETO 2 novembre 1957, n. 189 rep.: *Data d'inizio per le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone.* 938

Stamperia del Governo - 1957

DECRETO 30 ottobre 1957, n. 190 rep.: *Fondi per la campagna antiacridica.* 939

DECRETO 28 settembre 1957, n. 191 rep.: *Nomina Commissioni per l'esame delle domande di ammissione nei Collegi Governativi.* 939

DECRETO 20 settembre 1957, n. 192 rep.: *Organico Direzioni Didattiche e nomina Direttori per il 1957-58.* 941

DECRETO 28 ottobre 1957, n. 37 (A.F.I.S.): *Nomina del Capitano CC. s.p.e. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* 943

PARTE TERZA

VARIE

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ali Hagi.* 945

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Perucchi Francesco.* 945

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Osman Farah Aden.* 946

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hassan Mohamed Mohamud.* 946

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hussen Hassan Mohamed.* 947

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum eredi Sig. Mohamedali Gianmohamed.* 947

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Halima Mohamed Hagi Medina Giumale.* 948

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Tulli Felice.* 948

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Salad Abdi Mohamed.* 948

Cioffi Montanari & Co. S.r.l. — *Estratto verbale di Assemblea Generale Ordinaria.* 949

Agricola Commerciale Somala - S.p.A. - Afgoi — *Convocazione Assemblea Ordinaria.* 950

S.C.I.A.M.S. - Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Sehtentrionale — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.* 950

S. A. Olibanum — *Avviso di convocazione Assemblea Generale.* 951

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Avviso di vendita.* 951

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Avviso di vendita.* 952

S.A.I.S. - Società Agricola Italo-Somala — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria.* 952

S.S.S. - Società Saccarifera Somala — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria.* 953

Società Romana in Somalia — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 953

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.
LEGGE 16 novembre 1957, n. 15.
Imposta sui redditi.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la segunte legge:

TITOLO I — IMPOSTA SUI REDDITI

Capo I — Soggetti passivi dell'imposta

Art. 1.

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1959, una imposta sul reddito complessivo del contribuente, prodotto nell'anno precedente ai sensi del successivo art. 12.

Art. 2.

Sono soggetti alla imposta sul reddito le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

I cittadini stranieri, gli enti e le società costituite all'estero, sono soggetti all'imposta medesima limitatamente ai redditi prodotti nel Territorio.

Art. 3.

I coniugi sono tenuti a corrispondere l'imposta sul reddito separatamente sulla base dei redditi realizzati da ciascuno di essi.

Nel caso in cui siano titolari di distinte licenze di esercizio e le relative attività vengano svolte in uno stesso locale, i redditi dei coniugi si cumulano, e la tassazione si esegue al nome del coniuge titolare della attività prevalente.

Art. 4.

Gli incapaci sono soggetti all'imposta sul reddito per mezzo del proprio legale rappresentante, tutore o curatore.

Le persone non residenti nel Territorio sono soggette all'imposta per mezzo del proprio amministratore giudiziario, tutore, curatore o del proprio mandatario, institore, agente, rappresentante, filiale o direttore, relativamente ai redditi provenienti direttamente o indirettamente attraverso o per il fatto del mandato, della rappresentanza, della agenzia, della filiale o della direzione.

Art. 5.

Le persone e i legali rappresentanti che si assentano o non risiedono nel Territorio, sono tenuti, ai fini dell'osservanza degli obblighi tributari di cui alla presente legge, a nominare un rappresentante nel Territorio e a darne comunicazione scritta all'Ufficio delle Imposte Dirette.

L'Ufficio delle Imposte Dirette, ove il contribuente o il legale rappresentante non procedano a tale nomina ovvero non diano la prescritta comunicazione, effettua la notifica degli accertamenti, delle rettifiche in aumento e di qualunque altro avviso, mediante affissione per trenta giorni consecutivi all'albo degli uffici municipali o distrettuali di una delle località indicate nel primo comma dell'art. 30.

L'ufficio municipale o distrettuale certifica nella relazione di notifica la eseguita affissione.

Art. 6.

I legali rappresentanti dei minori, degli incapaci, degli enti collettivi, sono responsabili secondo le norme della presente legge, per gli accertamenti e la tassazione del reddito conseguito dalle persone rappresentate. Sono altresì responsabili nei limiti del patrimonio dei rappresentati, del pagamento dell'imposta dovuta.

Art. 7.

Nel caso di morte del contribuente, gli eredi, l'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente o dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, sono tenuti a presentare la dichiarazione nell'anno di tassazione successivo a quello della morte, e a compiere quanto altro è disposto nella presente legge.

L'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente o dell'eredità accettata con beneficio d'inventario sono altresì responsabili, nei limiti della massa ereditaria, della imposta dovuta per gli anni anteriori a quello della morte, a seguito degli accertamenti dell'ufficio o delle rettifiche delle dichiarazioni.

Capo II — Oggetto della imposta

Art. 8.

Salvo quanto disposto nella presente legge, l'imposta sul reddito è dovuta sui seguenti redditi prodotti o percepiti nel Territorio:

1 - proventi od utili derivanti da qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla durata della attività stessa;

2 - interessi o sconti;

3 - pensioni e rendite o annualità;

4 - canoni, censi, proventi occasionali e straordinari e ogni altro reddito di qualunque natura;

5 - redditi agrari da chiunque prodotti o percepiti;

6 - redditi reali o presunti derivanti da fabbricati e da ogni altra stabile costruzione, anche se usati dal proprietario e per suo conto o da un terzo a scopo di abitazione o godimento e non a scopo di lucro;

7 - redditi di lavoro subordinato di carattere fisso a qualsiasi titolo e di qualunque specie percepiti in relazione al contratto di lavoro.

I redditi reali o presunti relativi alle costruzioni di tipo tradizionale e locale, nonchè i redditi agrari derivanti dalla coltivazione dei terreni con sistemi tradizionali e locali, sono soggetti ai particolari tributi sostitutivi.

Art. 9.

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni che, costituiscono opifici industriali, è soggetto alla imposta unitamente al reddito derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta sul reddito dei fabbricati con le aliquote proprie dell'imposta medesima.

Art. 10.

Nel caso di coesistenza, a nome dello stesso contribuente, di redditi di lavoro subordinato di carattere fisso o di redditi di fabbricati con redditi derivanti dalle fonti indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 8, questi ultimi sono assoggettati a tassazione separatamente con le aliquote di cui all'art. 32, 2° comma.

Agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel precedente comma i contribuenti sono tenuti ad indicare nella dichiarazione relativa ai redditi derivanti da altre fonti, l'ammontare dei redditi di lavoro subordinato di carattere fisso e dei redditi dei fabbricati percepiti durante l'anno solare cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 11.

L'anno di tassazione, ai fini dell'imposta sul reddito, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

Per ogni anno di tassazione, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo netto dei redditi prodotti e percepiti dal contribuente durante l'anno solare precedente all'anno di tassazione, anche se la fonte del reddito viene a cessare antecedentemente o durante l'anno di tassazione.

L'anno solare in cui il reddito viene prodotto e percepito costituisce l'anno di commisurazione.

Per le società ed enti tassabili in base a bilancio, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, l'anno di tassazione è quello in cui cade la chiusura del bilancio in conformità alle norme statutarie o legislative.

L'ammontare del reddito netto complessivo, di cui ai precedenti commi, costituisce il reddito imponibile del contribuente.

Capo III — Esenzioni

Art. 13.

Sono esenti dall'imposta:

1) — gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2) — gli agenti consolari stranieri, a condizione che non esercitino nel Territorio una attività lucrativa, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari;

3) — i militari e militarizzati in attività di servizio inferiori al grado di sottufficiale per le loro competenze militari.

Art. 14.

Sono esenti dall'imposta:

1) — i fabbricati destinati all'esercizio del culto e loro dipendenze anche se concesse in affitto;

2) — i cimiteri e le loro dipendenze;

3) — i fabbricati di proprietà dello Stato;

4) — i fabbricati appartenenti ai municipi, che non siano concessi in locazione contro corrispettivo;

5) — i fabbricati adibiti a sede di Consolati, quando siano di proprietà dello Stato che il Consolato rappresenta e purchè esista reciprocità di trattamento;

6) — i fabbricati destinati a scuole, anche private, organizzate non a scopo di lucro ed autorizzate per ragioni di pubblico interesse.

Art. 15.

Sono altresì esenti le costruzioni rurali che appartengono al proprietario o concessionario dei terreni, a condizione che siano destinati:

a) — alla abitazione di coloro che attendono con il proprio lavoro alla coltivazione della terra;

b) — al ricovero del bestiame allevato sui terreni ed a quello necessario alla coltivazione dei terreni stessi;

c) — alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine, degli attrezzi e di quanto altro serve alla coltivazione dei terreni.

Art. 16.

Le nuove costruzioni ad uso di civile abitazione anche se comprendano negozi, nonchè gli ampliamenti e le sopraelevazioni di costruzioni preesistenti godranno:

1) — della esenzione totale dell'imposta per i primi dieci anni;

2) — della esenzione graduale dell'imposta per il successivo decennio. In tal caso l'imposta sarà applicata su un decimo del reddito accertato per il primo anno, su due decimi per il secondo anno e così di seguito, gradualmente, fino alla tassazione dell'intero reddito alla scadenza del decennio di esenzione graduale.

Art. 17.

Tutte le industrie nuove, tecnicamente organizzate, nonchè i fabbricati nuovi destinati ad uso industriale costruiti ed attivati nel Territorio, godranno della esenzione totale della imposta, limitatamente ai redditi in essi prodotti, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data in cui divennero utilizzabili.

La stessa esenzione compete per gli ampliamenti apportati ad industrie già esistenti e per le industrie radicalmente riattate.

Art. 18.

Le esenzioni di cui agli articoli 16 e 17 debbono essere chieste mediante domanda al procuratore delle imposte, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di abitabilità e di servibilità della nuova costruzione, ovvero di attivazione o di servibilità dell'industria tecnicamente organizzata.

Qualora la domanda venga prodotta oltre il termine prescritto, la esenzione sarà limitata al periodo di tempo che ancora rimane per giungere alla scadenza della esenzione stessa. I certificati di abitabilità, di attivazione o di servibilità debbono essere rilasciati dagli organi competenti.

Il provvedimento di esenzione viene adottato con decreto del Ministero per gli Affari finanziari.

Capo IV — Detrazioni

Art. 19.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono ammesse in detrazione tutte le spese sostenute, inerenti alla effettiva produzione del reddito nel Territorio.

Sono altresì ammesse in detrazione, in equa misura, le quote di ammortamento per il consumo ed il deperimento del macchinario, degli impianti e dei fabbricati industriali.

Art. 20.

Le annualità passive sono ammesse in detrazione, quando ne risulti provata l'esistenza, siano note le precise generalità del creditore, e a condizione che il creditore abbia il domicilio nel Territorio.

Ove queste considerazioni non abbiano luogo, i contribuenti non possono detrarre le annualità passive, salvo il diritto di ritenere ai creditori l'imposta corrispondente.

Art. 21.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un triennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata, siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili regolarmente tenute a norma delle disposizioni vigenti e che il medesimo sistema di accertamento venga eseguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

La perdita si determina con le norme relative all'accertamento dei redditi.

Art. 22.

Gli eventuali volontari accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alle norme sul contratto di impiego privato o ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito lordo, ogni qualvolta essi affluiscano in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale controllato dall'Ufficio delle Imposte Dirette, e siano investiti in appositi libretti presso un istituto bancario.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda.

Le erogazioni eventuali eseguite per scopi diversi da quello per cui il fondo speciale è stato costituito, saranno soggette a tassazione.

Art. 23.

Il reddito imponibile dei fabbricati e delle costruzioni indicate al n. 6 dell'art. 8, si determina detraendo dal reddito lordo, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, una somma pari ad un terzo dello stesso reddito lordo.

Art. 24.

Non sono ammessi in detrazione:

1) — le spese private e familiari;

2) — le perdite — salvo il disposto di cui all'art. 21 — le diminuzioni e gli esaurimenti o ritiri di capitali, le somme imputate a capitale e altre spese in conto speciale;

3) — le perdite e spese riperibili mediante assicurazioni, contratti od indennizzi;

4) — i canoni per fabbricati e loro parti, non corrisposti allo scopo di produrre il reddito;

5) — gli interessi dei capitali propri investiti nell'esercizio;

6) — il compenso per l'opera del contribuente, del coniuge, dei figli e dei parenti fino al terzo grado occupati nell'esercizio quando coabitino con il contribuente;

7) - i compensi degli amministratori delle società ed enti tassabili in base a bilancio.

Le società fornite di personalità giuridica hanno invece facoltà di dedurre dal reddito imponibile, annualmente ed in esenzione alla imposta sui redditi, una quota del 25% degli utili di gestione da reinvestire nell'azienda.

L'importo degli utili reinvestiti e dichiarato esente deve essere chiaramente e distintamente indicato in un apposito fondo reinvestimenti iscritto al passivo del bilancio, e deve, entro un termine non superiore agli anni cinque, essere imputato e trasferito a capitale.

In nessun caso gli utili accantonati possono essere distribuiti, destinati a copertura di passività di gestione o comunque utilizzati per scopi diversi dalla finalità dell'esenzone.

Le erogazioni eventuali eseguite per scopi diversi da quello per cui il fondo speciale è stato costituito, sono soggette a tassazione.

Capo V — Dichiarazioni

Art. 25.

Chiunque possiede redditi soggetti alla imposta sul reddito è tenuto a farne dichiarazione a decorrere dal 1959.

La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

Per i minori, gli incapaci, gli enti collettivi e gli assenti, la dichiarazione deve essere presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza secondo le norme della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta da un mandatario del soggetto; il mandato deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di semplice lettera, e deve essere allegato alla dichiarazione.

Art. 26.

La dichiarazione è unica per tutti i redditi pertinenti al medesimo soggetto e deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto.

Art. 27.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1) — i prestatori d'opera subordinata aventi esclusivamente redditi di lavoro di carattere fisso, salvo quanto disposto dall'art. 10;

2) — coloro il cui reddito non superi i So. 3.000, qualora abbiano corrisposto la sovrimposta governativa unitamente alla imposta municipale d'esercizio, secondo le norme previste dal Capo VII e limitatamente ai redditi prodotti dall'esercizio;

3) — i proprietari di costruzioni di tipo tradizionale-locale e i possessori di piccole estensioni di terreno che corrispondono l'imposta secondo le norme proprie ai particolari tributi sostitutivi.

Art. 28.

Le società e gli enti, forniti di personalità giuridica, devono presentare la dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi di incorporazione o fusione di società o enti, la dichiarazione, corredata dal bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione, entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, i liquidatori devono dichiarare i redditi derivanti dalla liquidazione entro tre mesi dal deposito del bilancio o rendiconto.

Art. 29.

I redditi delle società non fornite di personalità giuridica, devono essere dichiarati dai singoli soci per la quota di pertinenza.

Il procuratore delle imposte può chiedere la dichiarazione del reddito della società, al rappresentante legale o a qualunque socio residente nel Territorio.

Nel caso in cui tutti i soci siano assenti o non risiedano nel Territorio, la dichiarazione deve essere presentata dal mandatario, institore, agente, rappresentante o direttore della Società.

Art. 30.

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio delle Imposte Dirette o presso gli uffici del Distretto, nella cui circoscrizione il soggetto risiede, ha la sede legale, o esercita l'attività prevalente.

La dichiarazione può essere anche spedita per posta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prova della presentazione è data soltanto dalla ricevuta dell'Ufficio Imposte Dirette o dell'Ufficio del Distretto, ovvero dalla ricevuta della raccomandata.

Capo VI — Aliquote

Art. 31.

Il reddito immobiliare dei fabbricati di cui al combinato disposto dell'art. 8 n. 6 e dell'art. 23, non è cumulabile con i redditi di altra natura ed è soggetto a separata tassazione con le seguenti aliquote:

— fino a	So.	30.000	aliquota 15%
— sulla parte eccedente	So.	30.000	aliquota 22,50%

Art. 32.

Il reddito imponibile complessivo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, è soggetto a tassazione nelle seguenti misure:

1) - Ammontare dell'imposta dovuta dalle persone fisiche:

— redditi imponibili fino a	So.	2.400	Aliquota fissa			So.	10		
— sulla parte eccedente	So.	2.400	fino	a	So.	3.600	Aliq.	6%
— » » »	»	3.600	»	»	»	4.800	»	8%
— » » »	»	4.800	»	»	»	6.000	»	10%
— » » »	»	6.000	»	»	»	7.200	»	12%
— » » »	»	7.200	»	»	»	8.400	»	14%
— » » »	»	8.400	»	»	»	9.600	»	16%
— » » »	»	9.600	»	»	»	10.800	»	18%
— » » »	»	10.800	»	»	»	30.000	»	20%
		30.000					»	22,50%

2) - Ammontare dell'imposta dovuta dalle società ed enti forniti di personalità giuridica:

— reddito imponibile di qualsiasi importo: 22,50%

Il reddito imponibile di cui al primo comma, nel caso in cui coesista a mente dell'art. 10 con redditi di lavoro subordinato di carattere fisso, ovvero con redditi di fabbricati, è soggetto a tassazione nelle seguenti diverse misure:

— redditi imponibili fino a	So.	1.200						Aliq.	6%
— sulla parte eccedente	So.	1.200	fino	a	So.	2.400		»	8%
— » » »	»	2.400	»	»	»	3.600		»	10%
— » » »	»	3.600	»	»	»	4.800		»	12%
— » » »	»	4.800	»	»	»	6.000		»	14%
— » » »	»	6.000	»	»	»	7.200		»	16%
— » » »	»	7.200	»	»	»	8.400		»	18%
— » » »	»	8.400	»	»	»	30.000		»	20%
— » » »	»	30.000						»	22,50%

Art. 33.

Con effetto dal 1° gennaio 1959 è dovuta una addizionale a favore delle amministrazioni municipali pari al 20% dell'imposta sul reddito.

L'addizionale è ridotta al 5% dell'imposta, per i redditi di lavoro subordinato di carattere fisso di cui al n. 7 dell'art. 8. L'addizionale del 5% è dovuta con decorrenza 1° gennaio 1958.

L'addizionale riscossa dall'Ufficio Imposte Dirette, unitamente al tributo principale, è indivisibile.

L'Ufficio delle Imposte Dirette versa l'addizionale riscossa alle Amministrazioni municipali, nella cui circoscrizione il contribuente esercita l'attività prevalente.

Capo VII — Istituzione di una sovrimposta governativa all'imposta municipale di licenza d'esercizio

Art. 34.

Dal 1° gennaio 1958 è istituita una sovrimposta governativa alla imposta municipale di licenza d'esercizio da corrispondersi all'atto in cui le licenze sono rilasciate o rinnovate.

La sovrimposta governativa di cui al primo comma è costitutiva dell'imposta sul reddito prodotto nell'anno del rilascio o rinnovo della licenza nei limiti previsti dagli articoli seguenti e perciò viene detratta dall'imposta dovuta per l'anno di tassazione successivo a quello in cui il reddito si è prodotto.

Art. 35.

La sovrimposta governativa corrisposta ai sensi del precedente articolo, è considerata sostitutiva in via definitiva dell'imposta sul reddito:

1 — per tutti i redditi reali ed effettivi inferiori a So. 3.000;

2 — per i redditi reali ed effettivi la cui imposta, calcolata a norma dell'articolo 32, è uguale od inferiore a quella già corrisposta all'atto del rilascio della licenza.

In tutti gli altri casi, l'Ufficio delle Imposte accetta le dichiarazioni veritiere ovvero procede, secondo le norme del presente titolo, alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o all'accertamento dei redditi non dchiarati.

Art. 36.

La sovrimposta governativa di cui all'art. 34 è stabilita nelle seguenti misure in relazione alla potenzialità economica delle licenze rilasciate nel Territorio:

Licenza di	I Categoria	Sovrimposta	So.	300
Licenza di	II Categoria	Sovrimposta	So.	200
Licenza di	III Categoria	Sovrimposta	So.	150
Licenza di	IV Categoria	Sovrimposta	So.	100
Licenza di	V Categoria	Sovrimposta	So.	40
Licenza di	VI Categoria	Sovrimposta	So.	50
Licenza di	VII Categoria	Sovrimposta	So.	20

Con la sovrimposta governativa deve essere riscossa ai sensi dell'articolo 33, l'addizionale municipale del 20% dell'imposta sul reddito.

La riscossione della sovrimposta governativa e della relativa addizionale municipale all'imposta sul reddito si effettua in unica soluzione, unitamente alla imposta di licenza d'esercizio, nei termini previsti dal seguente articolo.

Art. 37.

L'imposta di licenza di esercizio per le attività di cui all'art. 34, deve essere pagata unitamente alla sovrimposta governativa e alla relativa addizionale municipale dell'imposta sul reddito, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tale termine può essere prorogato dal capo dell'Amministrazione municipale fino al 31 marzo dello stesso anno.

Chi, entro il 30 aprile, non abbia ottemperato al disposto di cui ai precedenti commi, è passibile della sospensione e del ritiro della licenza nonchè della chiusura provvisoria dell'esercizio fino al pagamento dei tributi dovuti.

La sospensione, il ritiro della licenza e la chiusura dell'esercizio devono essere adottate con provvedimento del Capo dell'Amministrazione Municipale.

Il mancato pagamento entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno comporta in via definitiva il ritiro della licenza e la chiusura dell'esercizio; in tale caso l'eventuale rilascio della licenza per l'anno in corso, resta subordinato al pagamento dei tributi per l'intero anno.

Le modalità delle riscossioni e dei versamenti della sovrimposta governativa saranno disciplinate da apposite norme regolamentari emanate con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari.

Art. 38.

Il rilascio di licenze nuove e l'esercizio dell'attività relativa sono subordinate al pagamento dei tributi di cui ai precedenti articoli; tali tributi sono indivisibili.

Tuttavia, ove la concessione della licenza si riferisca al secondo semestre dell'anno solare, i tributi medesimi sono ridotti in ragione della metà.

Art. 39.

La sovrimposta governativa e l'addizionale municipale all'imposta sul reddito sono dovute per ogni singola licenza unitamente alla relativa imposta di licenza.

In caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, non si procede a rimborso totale o parziale dei tributi versati.

Art. 40.

Le amministrazioni municipali sono tenute a trasmettere all'Ufficio Imposte Dirette, entro il 30 settembre di ciascun anno, un elenco nominativo contenente le generalità dell'esercente, il numero e la categoria della licenza, l'ammontare distinto per voce dei tributi corrisposti, il numero e la data della bolletta di eseguito pagamento.

Capo VIII — Accertamento

Art. 41.

Le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 25 e seguenti, sono esaminate dall'Ufficio delle Imposte Dirette. che ha facoltà di accettarle o rettificarle in aumento, in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dati forniti dal contribuente o in possesso dell'ufficio, che consentano la determinazione del reddito imponibile.

In caso di mancata dichiarazione o di omissione di un cespite tassabile, l'Ufficio delle Imposte Dirette ha facoltà di determinare il reddito imponibile in base agli elementi in suo possesso.

Art. 42.

Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che chiedono di essere tassati in base ai risultati delle scritture contabili, l'Ufficio delle Imposte Dirette — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture — ha altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti raccolti anche al-

l'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle Imposte nell'avviso di accertamento o con successivo atto da notificarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scadenza del termine di prescrizione, è tenuto ad indicare i motivi in base ai quali ha proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Art. 43.

Le società, gli enti e i contribuenti che sono tassati ai sensi del precedente articolo, devono allegare alla prescritta dichiarazione e tenere a disposizione dell'Ufficio Imposte:

1 — un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2 — una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli beni costituenti le partite dello stato patrimoniale;

3 — un prospetto dei beni ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione dei beni;

4 — registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualità e quantità, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e delle singole merci.

Le società, gli enti e le persone indicati nel comma precedente devono inoltre tenere i libri e le scritture previsti dalle leggi in vigore nonchè le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'azienda in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito.

Art. 44.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino false o inattendibili, ovvero nel caso in cui le società e gli enti tassabili in base a bilancio e le persone che chiedono di essere tassate in base ai risultati delle scritture contabili, non tengano o si rifiutano di esibire le scritture obbligatorie di cui al precedente articolo, l'Ufficio delle Imposte procede all'accertamento ai sensi dell'articolo 41, determinando il reddito in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica dell'azienda.

Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale di constatazione della mancanza o del rifiuto di esibizione delle scritture.

Nel caso di mancanza o di rifiuto di esibizione delle scritture, l'onere della prova circa la inesistenza totale o parziale del reddito accertato incombe al contribuente; in tale caso, il giudice in deroga

all'art. 57, può annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e può ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede che gli sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'Ufficio.

Art. 45.

L'azione della Amministrazione finanziaria per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente, si prescrive con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata.

L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente o dei cespiti omessi nella dichiarazione, si prescrive con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definitiva, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione. In nessun caso però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 46.

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificati ai contribuenti con avviso scritto.

Tale avviso è firmato dal procuratore delle imposte e deve contenere le generalità del contribuente, l'ammontare del reddito, l'imposta dovuta e l'anno cui essa si riferisce.

Gli accertamenti e le rettifiche possono essere accertati dal contribuente, o, per fondati motivi, possono essere definiti in somma inferiore a quella accertata con l'adesione del contribuente stesso o del suo legale rappresentante.

La facoltà di definire l'accertamento con l'adesione del contribuente è concessa fino a quando il reddito non sia divenuto definitivo per accettazione tacita, ovvero, nelle more della controversia, fino a quando il giudice non ha emesso sentenza.

L'adesione è provata, sia da una dichiarazione integrativa datata e sottoscritta da entrambe le parti, sia dal pagamento della imposta convenuta.

Art. 47.

L'Ufficio delle Imposte, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi concreti elementi, ha facoltà di integrare e modificare gli accertamenti, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Tale facoltà si esercita anche quando gli accertamenti modificati o integrati siano pendenti in giudizio o siano stati definiti per accettazione tacita o per adesione.

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tale caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se l'Ufficio si avvale delle facoltà di cui al presente articolo nel corso del giudizio di secondo grado, il giudice di appello, ove non sia possibile la separazione dei procedimenti, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti avanti al giudice di primo grado.

La facoltà di notificare nuovi accertamenti integrativi o modificativi non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione.

Art. 48.

Gli avvisi di accertamento non sono nulli o annullabili per vizi di forma, per omissioni o a causa di errori non essenziali, purchè nella sostanza e nell'effetto siano conformi allo spirito della presente legge, e a condizione che il contribuente sia designato secondo normale intendimento.

L'accertamento non è infirmabile, sempre che sia stato regolarmente notificato al contribuente cui è effettivamente destinato per errori riguardanti le generalità del soggetto, la descrizione del reddito e l'importo dell'imposta dovuta.

Art. 49.

La notifica degli avvisi d'accertamento, di rettifica e di tutti gli atti, che comportino decorrenza di termini perentori, ovvero nel caso di inadempienza, applicazione di sanzioni penali o amministrative, si esegue mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente o del suo legale rappresentante.

Quando la notifica non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso è consegnato nella sua casa di abitazione a persona di famiglia, o nei locali del suo esercizio industriale, commerciale e professionale, a persona addetta all'amministrazione.

In mancanza del contribuente e delle persone di cui ai commi precedenti e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, la notificazione si esegue mediante affissione dell'avvso alla porta dell'abitazione.

Nel caso in cui il contribuente e le persone idonee a riceverlo si rifiutino di firmare l'avviso, la notificazione si esegue lasciando l'avviso al consegnatario

Le notficazioni constano da relazioni, in doppio originale, sottoscritto dal messo, nelle quali sono indicate la data della notificazione, la persona cui l'avviso è consegnato, la qualità del consegnatario ove questi non sia il contribuente, e le modalità della notifica.

Art. 50.

Per l'esercizio delle sue funzioni il procuratore delle imposte può:

1 - richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che possono occorrere;
2 - intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo rappresentante, allo scopo di fornire prove, documenti e delucidazioni;
3 - invitare in ufficio qualunque persona atta a fornire informazioni e notizie;

4 - farsi presentare i titoli produttivi di redditi in somma definita;
5 - accedere nei fabbricati per le operazioni relative alla rilevazione dei redditi dei fabbricati medesimi;
6 - accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;
7 - sottoporre ad esame e verifica i registri, la contablità e ogni altro documento contabile delle società e delle aziende che hanno o meno l'obbligo della tenuta dei libri;
8 - trasmettere al contribuente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con invito debitamente notificato, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli compilati e firmati entro un termine non inferiore a trenta giorni.

Art. 51.

Il procuratore delle imposte ha facoltà di obbligare le società e gli enti tassabili in base a bilancio o qualsiasi privato contribuente, alla tenuta di un libro in cui devono essere cronologicamente registrate le somme pagate a qualsiasi titolo:

1 - a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati che non prestano lavoro subordinato;
2 - ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali;
3 - a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli e altre prestazioni analoghe;
4 - a chiunque per concessione d'uso, di brevetti, disegni, formule, marchi di fabbrica, diritti d'autore, canoni vari.

La registrazione deve contenere l'indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati, ed il registro deve essere bollato e vidimato nei modi prescritti per i registri obbligatori.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in detrazione dal reddito lordo.

Art. 52.

I capi degli uffici governativi e municipali ed i rappresentanti degli enti pubblici hanno obbligo di comunicare all'Ufficio delle Imposte Dirette gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi con società e con privati nonchè l'indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo della contrattazione.

Le comunicazioni devono essere fatte entro il termine di novanta giorni dalla registrazione del contratto, o dalla sua conclusione qualora esso non sia soggetto alla formalità della registrazione.

Capo IX — Contenzioso

Art. 53.

Le controversie tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente relative all'applicazione delle imposte dirette, sono devolute alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Art. 54.

Giudice di primo grado è il giudice regionale, assistito da quattro assessori scelti a norma dell'articolo 56.

Il giudice e gli assessori formano un unico collegio.

Art. 55.

Giudice di secondo grado è il giudice di appello della Somalia assistito da quattro assessori scelti a norma dell'articolo 56.

Il giudice e gli assessori formano un unico collegio.

Art. 56.

Sono istituiti due Albi degli assessori, distinti per Regioni. Gli Albi sono formati con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari. Un Albo è composto di tutte le persone residenti nel Territorio che corrispondano un'imposta sul reddito annua superiore a So. 1.000, l'altro è composto di esperti designati dallo stesso Ministro per gli Affari Finanziari.

All'inizio di ogni anno i presidenti dei collegi estraggono a sorte, fra gli iscritti agli Albi, quattro assessori per ciascuna delle due categorie. I primi due estratti, per ciascuna categoria, sono assessori effettivi, gli altri due assessori supplenti.

Dopo ogni estrazione e prima di assumere le loro funzioni, gli assessori prestano giuramento davanti al presidente, secondo la formula dalla legge stabilita per gli assessori di Corte di Assise.

Art. 57.

Il collegio nel pronunciare sulla controversia deve valutare equamente i fatti secondo il suo libero convincimento senza limitazione di prova, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 58.

Ai fini istruttori il collegio ha tutte le facoltà conferite dagli articoli 50 e 82 al procuratore delle imposte, oltre ai poteri di cui al Codice di Procedura Civile.

In materia tributaria, non è ammesso il giuramento delle parti in giudizio.

La prova testimoniale può essere disposta, di ufficio, o su richiesta delle parti, soltanto per la risoluzione delle vertenze relative a lesioni di diritti soggettivi.

Per il compimento di atti istruttori, il collegio può delegare uno dei propri membri.

Art. 59.

Nel corso della controversia, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, il presidente del collegio può concedere nei casi e nei modi consentiti dalla legge il sequestro conservativo sui beni del contribuente. Il collegio è competente per la convalida.

Art. 60.

Il ricorso al giudice di primo grado deve essere proposto dal contribuente o dal suo legale rappresentante entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento dell'Ufficio Imposte Dirette.

Il ricorso, redatto in carta bollata, è presentato all'Ufficio delle Imposte Dirette o al Commissario Distrettuale, che ha l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

La ricevuta costituisce l'unico titolo di prova della presentazione del ricorso.

Art. 61.

L'Ufficio delle Imposte, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, trasmette al giudice il ricorso corredato delle sue deduzioni, degli atti e documenti dell'ufficio e dei documenti prodotti dal contribuente.

Ove l'ufficio non abbia provveduto alla trasmissione del ricorso nel termine di cui al primo comma, il contribuente può chiedere al presidente del collegio che sia fissato il giorno dell'udienza di comparizione delle parti. Il presidente richiede all'Ufficio delle Imposte la immediata trasmissione del ricorso.

Art. 62.

I ricorsi trasmessi dall'Ufficio Imposte a norma del precedente articolo, sono annotati dal cancelliere in apposito registro numerato e vidimato dal presidente del collegio.

Il presidente fissa l'udienza. Il cancelliere dà comunicazione del provvedimento al ricorrente e all'Ufficio Imposte Dirette, mediante notificazione di avviso.

La sentenza è depositata in cancelleria entro il termine di giorni trenta dalla pronuncia.

Il cancelliere, entro quindici giorni dal deposito e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmette all'Ufficio delle Imposte Dirette due copie autentiche della sentenza unitamente agli atti prodotti dall'Ufficio stesso.

L'Ufficio Imposte Dirette provvede immediatamente alla notifica della sentenza al contribuente.

Art. 63.

Avverso le sentenze del giudice di primo grado, l'Ufficio delle Imposte ed il contribuente possono proporre ricorso al giudice di appello nel termine perentorio di giorni trenta. Tale termine decorre per l'ufficio dalla data di ricezione della copia della sentenza, e per il contribunte, dalla data di notifica di essa.

Il ricorso si propone, mediante atto depositato nel termine di cui al primo comma, nella cancelleria del giudice di primo grado o nell'Ufficio del Commissario Distrettuale, unitamente alla copia della sentenza impugnata.

Copia del ricorso deve essere depositata all'Ufficio delle Imposte Dirette o presso gli uffici dei Commissari Distrettuali i quali rilasciano ricevuta dell'avvenuto deposito.

La ricevuta di cui al precedente comma deve essere depositata nella cancelleria del giudice di primo grado ed allegata al ricorso a pena di improcedibilità del giudizio di appello.

Il ricorso del contribuente deve essere redatto in carta bollata.

Per la procedura davanti al giudice di appello si seguono le stesse norme previste dall'articolo 62.

Art. 64.

Nei giudizi dinanzi al giudice di primo grado e di appello, il contribuente può comparire personalmente o farsi assistere e rappresentare da un procuratore di sua fiducia, munito di delega scritta.

L'Amministrazione finanziaria è rappresentata in giudizio dal titolare dell'Ufficio Imposte Dirette o da altro funzionario delegato.

Art. 65.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti dinanzi ai giudici di primo grado e di appello, sono esenti da ogni tassa, imposta o diritto.

Nel caso in cui il contribuente richieda l'ammissione di perizie, le spese relative sono a carico del contribuente stesso.

Le perizie ammesse su richiesta dell'Ufficio Imposte, debbono essere eseguite dagli uffici tecnici governativi.

In ogni caso nessun onere o gravame potrà derivare all'erario in conseguenza del giudizio instaurato.

Art. 66.

Avverso le sentenze del giudice di appello è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia soltanto per motivi di diritto, nel termine e nei modi previsti dalla legge.

Il ricorso è proponibile, a pena di innammissibilità, previo deposito della ricevuta di pagamento dell'imposta dovuta sul reddito deciso dal giudice di appello.

Art. 67.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capo, valgono le vigenti norme di procedura civile, in quanto applicabili.

Capo X — Riscossioni

Art. 68.

Salvo quanto è disposto nel Capo VII l'imposta sul reddito è dovuta e diviene esigibile all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25.

L'imposta o l'imposta suppletiva, dovuta in conseguenza dell'ac-

certamento o della rettifica in aumento, diviene esigibile alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Qualora sia proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento o di rettifica, la riscossione rimane sospesa fino a quando il ricorso non è deciso e la sentenza non è passata in giudicato, ovvero fino a quando non è intervenuta l'adesione prevista dall'art. 46.

La riscossione si effettua per esazione diretta, presso l'Ufficio Imposte o presso gli uffici del Distretto competente per territorio.

Art. 69.

Il procuratore delle imposte ha facoltà di prorogare il termine del pagamento, e di concedere che l'imposta dovuta sia corrisposta in rate di eguale o diverso importo.

La facoltà di cui al precedente comma è limitata a due rate per l'imposta dovuta in conseguenza della dichiarazione dei redditi e a quattro rate per l'imposta dovuta a seguito di accertamento di ufficio o di rettifica in aumento.

Il procuratore delle imposte ha altresì la facoltà di revocare la concessione della rateazione e di procedere — senza giudizio della norma contenuta nell'art. 70 — alla riscossione del debito di imposta, nei casi in cui il contribuente si rende per venti giorni moroso al pagamento di una sola rata.

Art. 70.

Quando l'imposta sul reddito, esigibile ai sensi dell'art. 68, rimane insoluta per un periodo di giorni venti, è dovuto un diritto di mora pari al 10% dell'imposta.

Ai morosi al pagamento il procuratore delle imposte intima, per mezzo del messo notificatore e con le modalità di notifica previste dagli articoli 5 e 49, un avviso di mora che indichi il nome del debitore, l'ammontare del debito e un termine di pagamento non inferiore a giorni dieci.

Il procuratore delle imposte non può agire, a pena di nullità, contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo contenuto nel comma precedente e non sia trascorso il termine intimato per il pagamento.

Il procuratore delle imposte ha altresì facoltà, per fondati motivi, di annullare in tutto o in parte il diritto di mora di cui al presente articolo.

Art. 71.

Trascorso inutilmente il termine intimato ai contribuenti morosi, il procuratore delle imposte procede alla riscossione forzata secondo le norme relative al processo di esecuzione.

Ove risulti che un terzo sia depositario o debitore di somme di denaro di pertinenza del soggetto dell'imposta in corso in morosità, il procuratore delle imposte può chiedere al giudice regionale competen-

te per territorio la nomina del terzo quale rappresentante legale del soggetto, ai fini del pagamento e limitatamente all'ammontare delle somme di cui il terzo sia depositario o debitore.

Il rappresentante è tenuto al pagamento dell'imposta con la limitazione prevista dal precedente comma ed è liberato, nei confronti di chiunque da ogni responsabilità presente e futura, per il pagamento eseguito in osservanza al presente articolo.

Art. 72.

I crediti dello Stato per i tributi diretti di cui alla presente legge sono privilegiati sopra tutti i beni mobili ed immobili del contribuente che la legge non dichiari assolutamente impignorabili.

Il privilegio dello Stato, di cui al comma precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sui beni del debitore, si esercita con precedenza su tutti gli altri privilegi e segue immediatamente alle spese di giustizia relative ad atti conservativi o all'espropriazione forzata nell'interesse comune dei creditori.

Art. 73.

Nei casi di cessione di industria e di commercio o di mezzo di trasporto in servizio pubblico, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dai precedenti esercenti per l'anno in corso al momento della cessione e per il biennio anteriore.

A questi effetti è presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi, esercita lo stesso genere di commercio o di industria del cedente.

Le stesse norme si applicano nel caso di vendita di beni immobili.

Art. 74.

Il debito per l'imposta sul reddito è considerato commerciale agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il contribuente si è reso moroso al pagamento della imposta relativa alla sua attività commerciale o industriale.

In tali casi la dichiarazione di fallimento è pronunciata soltanto ad istanza dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 75.

Chi esercitando una professione e un'arte o un'altra attività lucrativa, per cui è richiesta una speciale autorizzazione, ovvero l'iscrizione in albi professionali, risulta moroso al pagamento dell'imposta sul reddito, è sospeso su richiesta dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio di essa con provvedimento dell'autorità competente.

La sospensione dura fino a quando non sia eseguito il pagamento.

Art. 76.

Chiunque, entro il termine di trenta giorni, non adempie al pagamento dell'imposta, è punito con l'ammenda da So. 100 a So. 1.000.

Il contribuente moroso, il quale per sottrarsi al pagamento compie sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione forzata promossa dall'Ufficio Imposte, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano senza pregiudizio delle norme previste dai precedenti articoli 74 e 75.

Art. 77.

Il contribuente, che provi al procuratore delle imposte di aver corrisposto per un anno di tassazione un'imposta sul reddito non dovuta o dovuta in misura inferiore, ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il secondo anno successivo all'anno di tassazione cui il rimborso si riferisce.

Capo XI — Sanzioni

Art. 78.

Chi avendone l'obbligo secondo le norme previste dalla presente legge, omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi, è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta dovuta, ed è punito con l'ammenda da So. 200 a So. 2.000.

L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 79.

Chi dichiara un reddito inferiore a quello definitivamente accertato, è soggetto soltanto alla sopratassa pari alla differenza tra l'imposta dovuta e quella dichiarata.

La sopratassa non si applica qualora la differenza tragga causa da erronee valutazioni circa l'ammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri, ed altre detrazioni.

Art. 80.

Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definita con la adesione prevista dall'articolo 46 prima che sia intervenuta sentenza, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio, si osservano le seguenti norme:

1 — la sopratassa per omessa dichiarazione prevista dall'art. 78 è ridotta ad un quinto dell'imposta definitivamente dovuta. Il reato di omessa dichiarazione di cui allo stesso articolo si estingue;

2 — la sopratassa per infedele dichiarazione prevista dall'art. 79 è ridotta ad un quinto della differenza di imposta dovuta o nei casi di buona fede, è interamente annullata.

Art. 81.

Chiunque, allo scopo di evadere o far sì che altri evadano l'imposta sul reddito, indica nella dichiarazione passività inesistenti, o-

mette negli inventari o bilanci l'iscrizione di attività, iscriva passività inesistenti, altera scritture o documenti contabili, commette comunque altri fatti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da So. 1.000 a So. 10.000, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli.

Art. 82.

Chi non ottempera alle disposizioni date o alle richieste fatte dall'Ufficio Imposte o dal giudice, nell'esercizio di alcuna delle facoltà previste dall'art. 50, è punito con l'ammenda da So. 50 a So. 500.

Art. 83.

I funzionari dello Stato, delle Amministrazioni Municipali e i rappresentanti degli enti pubblici che omettono nell'esercizio delle loro funzioni l'adempimento degli obblighi previsti dal precedente articolo 52, sono soggetti alla pena pecuniaria da So. 50 a So. 500, senza pregiudizio delle pene disciplinari e salvo che il fatto costituisca reato.

La pena pecuniaria è comminata con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari. Il decreto è soggetto alle impugnative dalla legge prevista per gli atti amministrativi.

Art. 84.

L'istituzione di un procedimento per penalità nonchè l'imposizione delle sanzioni penali possono aver corso dopo che l'accertamento è dvenuto definitivo, e non esimono il contribuente dal pagamento dell'imposta e della sopratassa dovute. I reati sono constatati dal procuratore delle imposte mediante processo verbale.

La cognizione dei reati previsti dalla presente legge, spetta all'autorità giudiziaria competente per territorio. La competenza è determinata dal luogo dove il reato è accertato.

Il procuratore delle imposte ha tuttavia facoltà di conciliare la controversia penale e comporre prima del giudizio qualunque procedimento iniziato a norma della presente legge, previa domanda di oblazione del contribuente, corredata dalla ricevuta di eseguito pagamento dell'imposta e della sopratassa dovuta, e, ove del caso, da un certificato del cancelliere che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il pagamento delle somme, di cui al comma precedente, dovute a titolo di ammenda, d'imposta e di sopratassa oltrechè delle spese del procedimento, estingue il reato.

La facoltà della conciliazione previa domanda di oblazione, non è estesa alle sanzioni penali che comportano multa e reclusione, per le quali ha competenza esclusiva il giudice.

Capo XII — Redditi di lavoro subordinato di carattere fisso

Art. 85.

I redditi di lavoro subordinato di carattere fisso indicati al n. 7 dell'art. 8, sono esenti dell'imposta sul reddito se non superano i So. 2.400 ragguagliati ad anno.

Ove superino il limite predetto l'ammontare eccedente è soggetto a separata tassazione con le aliquote previste dall'art. 88.

Art. 86.

I contribuiti posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico del lavoratore sono detratti dai redditi di lavoro.

I contributi posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico del datore di lavoro, anche se commisurati alla retribuzione del lavoratore, non concorrono a formare il reddito imponibile.

Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 40% del loro ammontare.

Art. 87.

Le indennità di anzianità o di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dall'imposta sul reddito, qualora il loro ammontare complessivo, diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente non superiore a So. 200.

Se il quoziente supera tale somma, l'imposta sul reddito si applica secondo le norme contenute negli articoli 85 e 88 allo stesso modo con cui si applica la tassazione degli stipendi e dei salari.

Art. 88.

L'imposta sui redditi di lavoro si applica con le aliquote seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1958:

— esente: fino a So. 2.400 ragguagliati ad anno;

— 5%, sul reddito eccedente So. 2.400 fino a So. 9.600 ragguagliati ad anno;

— 10%, sul reddito eccedente So. 9.600 ragguagliati ad anno.

Art. 89.

L'imposta dovuta a norma del presente Capo deve essere trattenuta dai datori di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni, e deve essere versata trimestralmente entro il mese successivo ad ogni trimestre presso l'Ufficio Imposte Dirette o presso gli Uffici del Distretto.

L'imposta dovuta dai dipendenti dello Stato sugli assegni di qualunque specie e a qualsiasi titolo percepiti, si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento.

I datori di lavoro tenuti dall'obbligo della rivalsa e della ritenuta diretta di cui ai precedenti commi, sono sempre responsabili in proprio dell'imposta dovuta.

Art. 90.

Per gli accertamenti, per il contenzioso, per le sanzioni e per la riscossione dell'imposta sui redditi di lavoro subordinate di carattere fisso valgono le norme di cui alla presente legge.

TITOLO II — DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91.

Il Ministro per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 92.

L'Autorità giudiziaria dovrà sospendere qualunque provvedimento sopra titoli produttivi di redditi, soggetti all'imposta sul reddito, che non siano stati dichiarati presso il competente Ufficio delle Imposte, e dovrà nelle sentenze, nei decreti e nei provvedimenti enunciare sempre l'Ufficio delle Imposte presso cui fu fatta la dichiarazione.

I cancellieri non potranno ricevere documenti ed atti riguardanti redditi soggetti all'imposta, dai quali non risulti la prova della dichiarazione del reddito presso l'Ufficio delle imposte, sotto pena di una pena pecuniaria da So. 50 a So. 500.

Art. 93.

La corrispondenza fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria e i diversi uffici pubblici, svolta nell'interesse generale del servizio dell'imposta sul reddito, può circolare in franchigia purchè sia sempre diretta genericamente all'Ufficio, e porti il contrassegno a bollo fornito dall'Amministrazione delle Poste.

Art. 94.

Gli articoli 85 e seguenti, relativi ai redditi di lavoro subordinato di carattere fisso, non riguardano il personale dello Stato italiano, al quale si applica la norma contenuta nell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2359.

Art. 95.

Con decorrenza 1° gennaio 1958 è soppressa la tassa di concessione governativa relativa alle licenze commerciali e industriali istituita con l'articolo 55 del Decreto G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454.

Art. 86.

Con decorrenza 1° gennaio 1959 sono soppresse:

— L'imposta sul valore locativo istituita con gli articoli da 2 a 9 dell'ordinamento tributario delle amministrazioni municipali, approvato con Decreto G.G. 22 dicembre 1939, n. 1403.
— L'addizionale sulle attività industriali e commerciali istituita con gli articoli 10, 11, 12 dell'ordinamento tributario delle amministrazioni municipali, approvato con Decreto G.G. 22 dicembre 1939, n. 1403 e modificato con il proclama n. 17 del 22 febbraio 1949.
— Il Proclama n. 8 del 12 agosto 1944 relativo alla istituzione della contribuzione sul reddito.
— Il notiziario n. 86 del 7 settembre 1944 per la parte relativa alle [illegible] da operarsi da parte dei datori di lavoro e relative dichiarazioni.
— Il Notiziario n. 87 del 9 settembre 1944 per la parte relativa alle norme inerenti alla separata tassazione dei coniugi.
— Il Notiziario n. 87 del 9 settembre 1944 per la parte relativa alle norme transitorie relative alla esenzione dei redditi derivanti da impieghi.
— Il Notiziario n. 89 del 9 settembre 1944 per la parte relativa alle esenzioni di cui all'art. 3, comma II e III; all'art. 4; all'rt. 10 con riferimento all'art. 6; all'art. 11; all'art. 13; all'art. 16, comma II; all'art. 17; all'art. 18, n. 1, 2 e 3; all'art. 24, comma II; all'art. 25;, comma II ed all'art. 34 del Decreto G. G. 13 ottobre 1938, n. 1206.
— Il Notiziario n. 130 del 4 dicembre 1944 per la parte relativa alle modalità ed ai termini per la richiesta di esenzioni.
— Il Notiziario n. 145 del 23 dicembre 1944 relativo alla rettifica dell'art. 15 del Proclama n. 8 del 1944.
— Il Notiziario n. 1 del 2 gennaio 1945 per la parte relativa alle correzioni ed aggiunte alla versione italiana del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944.
— L'Ordinanza n. 151 del 29 dicembre 1950 relativa alle modifiche ed aggiunte al Proclama n. 8 del 1944 ed al Notiziario n. 86 del 1944 concernente la contribuzione sul reddito.
— L'Ordinanza n. 23 del 28 dicembre 1951 concernente le modifiche relative alla tassazione dei redditi agrari.
— L'Ordinanza n. 16 del 27 settembre 1954 relativa al ricorso all'Autorità giudiziaria.
— Il Decreto n. 165 del 24 novembre 1954 concernente le modifiche relative all'anno di tassazione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 13 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
LEGGE 26 novembre 1957, n. 16.
Tributo sulle costruzioni non in muratura e non soggette ad imposta sul reddito.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZION E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1958 i proprietari degli arisc, dei mundul e di ogni altra costruzione permnaente che non sia fabbricata in muratura o non sia, comunque, soggetta alla imposta sul reddito, sono tenuti a pagare una imposta, nella misura e secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti, per ogni costruzione adibita ad abitazione e per ogni vano adibito ad uso commerciale, industriale ed artigiano, oppure a pubblico esercizio.

Art. 2.

Per ogni costruzione adibita ad abitazione la misura della imposta è di:

— So 15, per quelle esistenti entro la circoscrizione dei centri sedi di municipalità;

— So. 7,50 per quelle esistenti in tutte le altre località.

Per ogni vano adibito ad uso commerciale, industriale ed artigiano, oppure a pubblico esercizio la misura della imposta è di:

— Sc. 20 per quelli esistenti entro le circoscrizioni dei centri sedi di municipalità;

— So 10 per quelli esistenti nelle altre località.

Art. 3.

Nelle quote unitarie fissate dall'art. 2 è compresa una aliquota del 10% a favore delle rispettive municipalità.

Art. 4.

Ogni costruzione deve essere iscritta al nome del proprietario in un registro da tenersi presso ciascun Distretto.

Il registro deve contenere:

— le generalità del proprietario;

— la ubicazione della costruzione;

— il numero dei vani;

— l'uso cui ciascuno abitazione o vano è adibito;

— tutti gli altri dati eventualmente necessari.

Art. 5.

Dal 1. gennaio al 28 febbraio di ogni anno il ruolo dei contribuenti con le annotazioni desunte dai registri, deve essere affisso all'albo degli Uffici del Distretto e delle municipalità competente o depositati presso i capi Villaggio per la visione dei contribuenti. Copia di ogni ruolo deve essere inviata al Ministero per gli Affari Finanziari.

Art. 6.

I ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo devono essere prodotti al Commissario del rispettivo Distretto, a pena di decadenza, entro il 31 marzo e decisi entro il 30 aprile di ogni anno.

Avverso il deliberato del Commissario Distrettuale è ammesso ricorso al Prefetto.

Art. 7.

L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, diviene esigibile il 1. maggio dell'anno cui si riferisce e deve essere corrisposta presso gli Uffici del Distretto oppure agli incaricati della riscossione per delega del Commissario Distrettuale, entro il 30 settembre dell'anno stesso.

Gli incaricati della riscossione sono autorizzati, nell'esercizio della loro funzione, ad effettuare accertamenti e verifiche sulle costruzioni, ai fini della regolare iscrizione di ogni abitazione o vano nel registro di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Ai contribuenti morosi che non abbiano pagata l'imposta entro il termine di cui all'art. 7. il Commissario Distrettuale intima il pagamento delle somme dovute mediante avviso dato per iscritto da cui risulti il nome del debitore, l'ammontare del debito ed un termine non inferiore ai giorni 15.

Trascorso inutilmente il termine intimato per il pagamento il Commissario Distrettuale ordina il pignoramento dei beni mobili del debitore e ne fissa la vendita per pubblico incanto entro un termine non inferiore a giorni 15 dalla data del pignoramento.

Art. 9.

Il contribuente avverso il provvedimento di pignoramento può ricorrere al Giudice Regionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il ricorso deve essere presentato tramite il Commissario Distrettuale.

Ogni azione a carico del contribuente è sospesa fino a quando il Giudice non si sia pronunziato in merito al ricorso.

Art. 10.

Per comprovati motivi di indigenza il pagamento dell'imposta può essere esentato di anno in anno, parzialmente o interamente, a quei contribuenti che veramente non ne fossero in grado e a condizione che

l'abitazione oggetto dell'esenzione stessa sia abitata dal proprietario indigente. Presupposto dell'indigenza è che il proprietario sia anche inabile al lavoro.

L'esenzione è concessa dal Ministro per gli Affari Finanziari su motivata proposta del Commissario Distrettuale della circoscrizione. Le proposte di esenzione dovranno pervenire al Ministro con i ruoli di cui al precedente articolo 5.

Art. 12.

Il Ministro per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per la attuazione della presente legge.

Art. 13.

Sono abrogati:

— il proclama 17 novembre 1944, n. 14 sulla contribuzione sulle abitazioni in Somalia;

— per la materia che si riferisce alla presente legge, l'ordinanza 11 luglio 1955, n. 14 sulle « norme per la riscossione coattiva dell'imposta sulle abitazioni e sulle sciambe ».

Art. 14.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Mogadiscio, lì 26 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA
SALAD ABDI MOHAMUD

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 26 ottobre 1957, n. 187 rep.

Proroga al 31 dicembre 1958 del termine per la sostituzione delle targhe automobilistiche.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 « Ratifica ed Esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto Amministrativo del 20 marzo 1957 n. 91 di Rep. pubblicato sul B. U. n. 6 del 1. giugno 1957, relativo alla sostituzione delle targhe automobilistiche attualmente in uso in Somalia;

CONSIDERATO che il carico del lavoro di reimmatricolazione degli autoveicoli e motocicli non può essere svolto nei limiti fissati e che occorre quindi concedere una nuova proroga fino al 31 dicembre 1958;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Articolo unico

Il termine fissato per la sostituzione delle targhe automobilistiche e motociclistiche è prorogata al 31 dicembre 1958.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1957.

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 180.
Mogadiscio, 31 ottobre 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 10 ottobre 1957, n. 188 rep.
Variazione alla Commissione Tecnica per la selezione e acquisto bestiame.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTO il D.M. n. 777947 del 17 luglio 1957, registrato dal Magistrato ai Conti al Reg. 4, foglio 17; in data 6 agosto 1957, relativo alla nomina di una Commissione Tecnica per l'acquisto di bestiame selezionato da destinare; all'Azienda Sperimentale Zootecnico di Uar Mahad;

CONSIDERATO che a seguito di trasferimenti o cessazioni dal servizio di taluni membri occorrerà procedere alla loro sostituzione con altri membri;

DECRETA:

La Commissione Tecnica di cui alle premesse è così composta:

1) Sig. Mohamed Jusuf Aden — Capo Dipartimento A.Z. — *Presidente;*

2) Sig. Talmage Nelson — Capo Sez. Zootecnia — *Vice Presidente;*

3) Sig. Amed Salah Ali — Funz. Distretto Afgoi — *Membro;*

4) Dr. Ducati Giovanni — Dir. Azienda Uar Mahan — *Membro;*

5) Dr. Lancione Cesare — Veterinario — *Membro;*

6) Sig. Mohamed Jusuf Karani — Funz. Dip. A.Z. — *Membro;*

7) Sig. Nocioni Teodoro — Funz. Dip. A.Z. — *Membro.*

Mogadiscio, lì 10 ottobre 1957.

IL MINISTRO
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 177.
Mogadiscio, 31 ottobre 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 2 novembre 1957, n. 189 rep.
Data d'inizio per le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTO il decreto 10 maggio 1956 n. 78 relativo all'organizzazione del Governo Somalo;

VISTO l'art. 8 della Legge 30 giugno 1957 n. 12;

RITENUTA la necessità di fissare la data per l'inizio delle operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone;

DECRETA:

Art. 1.

Le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone dovranno avere inizio il giorno 1. novembre 1957.

Mogadiscio, lì 2 novembre 1957.

IL MINISTRO
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 6 - foglio n. 4.
Mogadiscio, 20 novembre 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 30 ottobre 1957, n. 190 rep.
Fondi per campagna antiacridica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951 n. 1301;
VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1;
VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78;
VISTO il D.M. n. 778368 del 10 agosto 1957, registrato dal Magistrato ai Conti al Reg. n. 4. foglio n. 93, relativo allo stanziamento dei fondi occorrenti per la campagna antiacridica;
CONSIDERATO che i fondi vennero assegnati al Dr. Mazzola Giuseppe, attualmente destinato ad altro incarico;
RITENUTO di dover affidare la gestione dei fondi per la campagna antiacridica al Capo Dipartimento Agricoltura e Zootecnia a decorrere dal 6 settembre 1957;

DECRETA:

1) Il Dr. Mazzola Giuseppe cessa dall'incarico del coordinamento delle operazioni contro l'afflusso delle cavallette, con decorrenza dal 6 settembre 1957.
2) L'incarico stesso è affidato, dalla stessa data, al Sig. Mohamed Jusuf Aden - detto Muro.

IL MINISTRO
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 219.
Mogadiscio, 15 novembre 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 28 settembre 1957, n. 191 rep.
Nomina Commissioni per esame domande ammissione Collegi Governativi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 19 giugno 1952, n. 84 sull'istituzione del Collegio « Somalia » in Mogadiscio;

VISTO il decreto 29 maggio 1952, n. 75 sull'istituzione del Collegio Professionale Agrario;

VISTO il decreto 16 settembre 1954, n. 119 sull'istituzione del Collegio di Baidoa;

RITENUTO di dover ratificare le nomine delle Commissioni per lo esame delle domande di ammissione per l'anno scolastico 1957-'58 relativamente ai tre Collegi, nomine avvenute con ff.n.i 677693 del 6 luglio 1957 per il Collegio Agrario, 677722 del 9 luglio 1957 per il Collegio « Somalia », 677724 del 9 luglio 1957 per il Collegio di Baidoa;

DECRETA:

Art. 1.

Sono ratificate le nomine delle qui sotto costituite Commissioni per l'esame delle domande di ammissione ai tre Collegi di cui alle premesse per l'anno scolastico 1957-'58:

Collegio Professionale Agrario

Prof. Buoso Ermete — Presidente

Prof. Romano Andrea — Membro

Agr. Roncati Remo — Membro

Collegio « Somalia »

Prof. Buoso Ermete — Presidente

Prof. Romano Andrea — Membro

Dir. Pragliola Luigi — Membro

Dir. Abdurahman Abdisc. — Membro

Collegio di Baidoa

Prof. Buoso Ermete — Presidente

Prof. Romano Andrea — Membro

Agr. Roncati Remo — Membro

Mogadiscio, lì 28 settembre 1957.

IL MINISTRO
SCEK ALI GIUMALE BARALE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 129.

Mogadiscio, 19 ottobre 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 20 settembre 1957, n. 192 rep.

Organico Direzioni Didattiche e nomina Direttori per il 1957-58.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 16 ottobre 1952, n. 158 sull'Organizzazione Scolastica del Territorio;

VISTE le lettere di nomina provvisoria inviate ai Direttori Didattici titolari, ai Direttori Didattici Aggiunti ed ai Direttori Didattici Esperti per l'anno scolastico 1957-'58;

CONSIDERATA l'opportunità d'una precisa ripartizione delle Direzioni Didattiche e di regolarizzare le nomine dei Direttori Didattici;

SU PROPOSTA dell'Ispettore per l'Istruzione Primaria;

DI CONCERTO col Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1957-'58 è approvato il seguente organico delle Direzioni Didattiche e sono approvate le seguenti nomine dei Direttori Didattici titolari, dei Direttori Didattici Aggiunti e dei Direttori Didattici Esperti presso le Direzioni Didattiche:

1 - REGIONE BENADIR

Mogadiscio *(Vill. Arabo)*	Direttore Did. titolare	- Ismail Ali Hussen
	Direttore Did. esperto	- Giordano Giovanni
	Scuole dipendenti	- Villaggio Arabo
Mogadiscio *(Guido Corni)*	Direttrice Did. titolare	- Sr. Emanuela Dominici
	Direttrice Did. esperta	- Mariam Jusuf Mohamud
	Scuole dipendenti	- G. Corni e XXIV Maggio
Mogadiscio *(Benadir)*	Direttore Did. titolare	- Della Momma Fausto (dal 1.-7 al 31-8-'57)
	Direttore Did. titolare	- Torelli Dante (dal 1-9-1957)
	Direttore Did. aggiunto	- Hassan Hagi Abdi
	Scuole dipendenti	- Bondere - Casa del Povero - Centro Minorenni - Rer Magno - Scianscia - Uardiglei - Itala - Aden Javal e Scuole dipendenti dalla qui sotto nominata Direzione di Afgoi, abolita dall'1 settembre 1957

Mogadiscio (Car. Massaia)	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto	- Giama Bilal - Pellegrini Ubaldo
Mogadiscio (Hamar Geb-Geb)	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Abdalla Salim Abdalla - Caldarone Antonino - Hamar Geb-Geb; Scuole ed Asili militari e di Polizia
Afgoi (dal 1. luglio al 31-8-1957)	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Dahir Jusuf Mohamud - Torelli Dante - Quelle dei Distretti di Afgoi e Uanle Uen
Villabruzzi	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Ali Mohamed Hassan - Carrera Oreste - Quelle dei Distretti di Villabruzzi e di Balad
Basso Scebeli-Merca	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Hassan Mohamed Herzi - Rossi Guido - Quelle dei Distretti di Merca e di Brava

II - REGIONE HIRAN

Direz. Did. Regionale dello Hiran con sede a Belet Uen	Direttore Did. titolare Direttore Did. aggiunto	- De Menna Nunzio - Abdullahi Sultan Ahmed

III - REGIONE ALTO GIUBA

Direz. Did. Regionale dello Alto Giuba con sede a Baidoa	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto	- Mohamed Giama Issa - Cataldo Giacinto

IV - REGIONE BASSO GIUBA

Chisimaio	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Abubaker Abdalla Omar - Barbaro Gianvincenzo - Quelle dei Distretti di Chisimaio e Afmadò
Margherita	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Abdalla Mohamed Bahacaba - Barbaro Gianvincenzo - Quelle dei Distretti di Margherita e di Gelib

V - REGIONE MUDUGH

Direz. Did. Regionale del Mudugh con sede a Galcaio	Direttore Did. titolare (dal 1.-7 al 31-8-'57) Direttore Did. esperto	- Abdurahman Hagi Abdi - Mameli Ferdinando

VI - REGIONE MIGIURTINIA

Bosaso	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Mohamed Abucar Abati - Dal Ri Camillo - Quelle dei Distretti di Bosaso, Alula, Candala e Scusciuban
Eil	Direttore Did. titolare Direttore Did. esperto Scuole dipendenti	- Abdulcadir Abdurahman Ammari - Dal Ri Camillo - Quelle dei Distretti di Eil e Gardo

Mogadiscio, lì 20 settembre 1957.

IL MINISTRO
SCEK ALI GIUMALE BARALE

MOHAMUD ABDI NUR.

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 128.
Mogadiscio, 19 ottobre 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO Amm.vo 29 ottobre 1957, n. 37 rep. (A.F.I.S.)
Nomina del Capitano CC. s.p.e. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Relatore presso il predetto tribunale;

VISTO il foglio n. 96/12-2 in data 23 aprile 1957, con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia, presso cui è costituito il

Tribunale medesimo, ha designato il Capitano CC.s.p.e. Salvano Giovanni alla funzione giudiziaria, ai sensi dell'Art. 9 della surrichiamata Ordinanza n. 5;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia:

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1. novembre 1957 il Capitano CC.s.p.e. Salvano Giovanni è nominato temporaneamente, per la durata di due mesi, S. Procuratore Militare presso il Tribunale militare della Somalia;

Art. 2.

Con la stessa decorrenza, dal 1. novembre 1957, al Capitano Salvano Giovanni sono conferite, per la medesima durata di mesi due, le funzioni di Giudice Relatore, presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, lì 29 ottobre 1957.

Anzilotti

VISTO Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 224.
Mogadiscio, lì 16 novembre 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rendme noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 maggio 1957, il Sig. Mohamed Ali Hagi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 736 sito in Mogadiscio, Via Villaggio Arabo descritta nella planimetria, della quale gli interessati pessono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(458)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 gennaio 1957, il Sig. Perucchi Francesco ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 950 sito in Mogadiscio, Via Bonsignore descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 25 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(459)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che è affisso all'albo municipale, e rimarrà esposto per la durata di giorni 30, un avviso ad opponendum riguardante una domanda del Osman Farah Aden per la concessione, a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Barone Franchetti.

Gli interessati possono prendere visione della planimetria, che è depositata presso l'ufficio tecnico municipale e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Mogadiscio, lì 26 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(460)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 27 maggio 1957, il Sig. Hassan Mohamed Mohamud ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 282 sito in Mogadiscio, Via Villaggio Arabo descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio, e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(461)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 24 dicembre 1956, il Sig. Hussen Hassan Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio Via Villaggio Anzilotti descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(462)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 febbraio 1957, il Sig. Mohamedali Gianmohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 670 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(463)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 luglio 1957, la Sig.ra Halima Mohamed Hagi Medina Giumali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 625 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(464)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 16 agosto 1957, il Sig. Tulli Felice ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1464,75 sito in Mogadiscio, Via Dolo descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(465)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 23 settembre 1957, il Sig. Salad Abdi Mohamud ha chiesto in

concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1100 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(466)

CIOFFI, MONTANARI & C. s.r.l.
Sede Mogadiscio - Capitale Sociale So. 402.000

Estratto verbale di Assemblea Generale Ordinaria

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, tenutasi nella Sede sociale il 29 ottobre 1957, alle ore 16, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1) Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti al 31 agosto 1957, con le seguenti risultanze:

B I L A N C I O

ATTIVITA'		So. 999.574,44
PASSIVITA'		So. 923.950,57
	Saldo Attivo	So. 75.623,87

CONTO PERDITE E PROFITTI

Proventi		So. 226.522,51
Spese		So. 150.898,64
	Saldo attivo	So. 75.623,87

2) Reintegrazione del Collegio Sindacale con la nomina del Signor Edgard Borg.

3) Conferma in carica per l'esercizio finanziario 1 settembre 1957-31 agosto 1958 dell'Amministratore Unico.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giovanni Kauten

(467)

AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA — S.p.A.
A f g o i

Gli azionisti della Società per azioni « Agricola Commerciale Somala » con sede in Afgoi, sono convocati in assemblea ordinaria in Roma (art. 8 dello Statuto Sociale) via Flaminia n. 441 per il giorno 30 dicembre 1957 ore 10 ed, occorrendo una seconda convocazione, il 5 gennaio 1958 alla stessa ora per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina di un nuovo amministratore;

2) Comunicazioni eventuali.

Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le loro azioni presso l'Istituto Bancario Romano — in via Francesco Crispi 10 Roma — almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Mogadiscio, 1. dicembre 1957.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Raffaele Basile-Giannini)

(468)

S. C. I. A. M. S.
SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

Con sede in Mogadiscio - Capitale versato So. 60.000

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del 2 dicembre 1957 ha approvato il bilancio al 30 settembre 1957, con le seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 573.268,23
PASSIVO	So. 573.268,23
Utili d'esercizio	So. - - -
Perdite d'esercizio	So. - - -

Mogadiscio, lì 2 dicembre 1957.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Domenico Gallotti

(469)

S. A. OLIBANUM

Avviso di convocazione di Assemblea Generale

I Sig. azionisti della S.A. Olibanum, capitale £. 700.000, sono convocati in Assemblea Generale nella Sede Sociale di Mogadiscio, Piazza Crispi, presso l'abitazione dell'Amministratore Unico, Sig. Paolo Tamagnini, per le ore 10 del giorno 30 dicembre 1957 in prima convocazione e per le ore 10 del giorno 31 dicembre 1957 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Messa in liquidazione della Società.

2) Nomina di un liquidatore.

IL PRESIDENTE
Dr. Torquato Foschini

(470)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso di Vendita

Il sottoscritto Cancelliere;

RENDE NOTO

che il Giudice dell'esecuzione con suo decreto in data odierna ha fissato l'udienza del 28 gennaio 1958, ore 9, innanzi a se, per la comparizione delle parti, dei creditori iscritti e degli interessati nella procedura esecutiva immobiliare promossa:

DA

Colarusso Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franza in Mogadiscio;

CONTRO

1°) Scerif Abubacar Mohamed Asceraf;
2°) Hagi Abdalla Omar Dahamin, da Mogadiscio.

OGGETTO: stabile sito in via Romolo Onor, in Mogadiscio, gruppo E-Zona VI - N. 6, confinante a Nord con Via Romolo Onor, ad Est con proprietà Spialtini, a Sud con proprietà Bazzani, ad Ovest con proprietà INCIS; consistenza degli immobili:

2) Palazzina a due alloggi;

3) complesso a destinazione industriale costituito da tre tettoie fra loro congiunte rispettivamente ai lati ovest, sud ed est.

Mogadiscio, lì 5 dicembre 1957.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Gabriele Di Vito

(471)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR
Avviso di Vendita

Il sottoscritto Cancelliere;

RENDE NOTO

che il Giudice dell'esecuzione con suo decreto in data odierna ha fissato l'udienza del 28 gennaio 1958, ore 9, innanzi a se, per la comparizione delle parti, dei creditori iscritti e degli interessati nella procedura esecutiva immobiliare promossa:

DA

Verdi Gennaro, da Mogadiscio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franza;

CONTRO

Said Mohamed Bin Quer, da Mogadiscio.

OGGETTO: 1°) fabbricato di tre piani, capannone in muratura ed appezzamento di terreno di metri venti per 80 su cui detti fabbricati insistono, sito in Mogadiscio, Via Balad, confinante a Nord-Est con proprietà Cerrutti, a N.O. con la camionabile Mogadiscio-Balad, a S.O. con la Via Santini ed a S.E. con la proprietà Valle;

2°) appezzamento di terreno sito in Mogadiscio, Via Balad con entrostante un fabbricato ed avente i seguenti confini: Nord, Est e Sud con strada in progetto nel piano regolatore, ad Ovest con la strada per Balad.

Mogadiscio, lì 5 dicembre 1957.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Gabriele Di Vito

(472)

S.A.I.S. - SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA
Avviso di convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società Agricola Italo-Somala « S.A.I.S. » sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società « La Centrale », per il giorno 28 dicembre 1957 alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 1958 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale;

2) Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1957 e deliberazioni relative;

3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia) o presso gli Uffici di recapito della Società in Italia, a milano. Via Dante n. 4 ed a Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Azionista mediante delegazioni anche per semplice lettera.

(473) *Il Consiglio di Amministrazione*

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Avviso di convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società: Saccarifera Somala « S.S.S. » sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società « La Centrale », per il giorno 28 dicembre 1957 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 1958 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 Codice Civile.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede dela Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia) o presso gli Uffici di recapito della Società in Italia, a Milano, Via Dante n. 4, ed a Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro azionista mediante delegazione anche per semplice lettera.

(474) *Il Consiglio di Amministrazione*

SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA

Atto di convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società Romana in Somalia sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso

la Società « La Centrale », per il giorno 28 dicembre 1957 alle ore 9 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 gennaio 1958 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria - deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 Codice Civile.

Parte straordinaria - Aumento Capitale e conseguenti modifiche art. 5 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società a Chisimaio o presso gli uffici della Società in Italia a Milano, Via Dante n. 4 ed a Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Azionista mediante delegazione anche per semplice lettera.

(475) *Il Consiglio di Amministrazione*